

COMUNE DI ROSSANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot.N° 0017776 Ingresso

Data 17/06/2013 11,07



20130017776120130617



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Catanzaro

Invio anticipato a mezzo FAX

CORTE DEI CONTI



0002085-17/06/2013-SC_CAL-T81-P

AI PRESIDENTE
 del CONSIGLIO COMUNALE
 di

ROSSANO (CS)**OGGETTO:** Invio deliberazione n. 32/2013.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette l'unita copia della deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione nell'adunanza del 13 giugno 2013, avente a oggetto la pronuncia sul Rendiconto-Esercizio 2011, di codesto Ente.

Si fa presente che le conseguenti determinazioni assunte dal Consiglio Comunale, entro i termini di cui al dispositivo della delibera medesima, dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione, al fine di consentire l'espletamento degli ulteriori adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA
 dott.ssa Elena RUSSO

Via F. Crispi, n. 21 - 88100 CATANZARO

• ☎ 0961893511 • ☎ 0961746212 • e-mail: sezione.calabria.controllo@corteconti.it

Deliberazione n. 32 /2013

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Roberto TABBITA	Presidente
Dott. Giuseppe GINESTRA	Consigliere
Dott. Natale LONGO	Consigliere
Dott. Cosmo SCIANCALEPORE	Referendario relatore

nella Adunanza pubblica del 13 giugno 2013

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.10/AUT/2012/INPR, adottata il 12 giugno 2012 e depositata il 18 giugno 2012 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.171 del 24 luglio 2012), con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2012 e del rendiconto 2011;

VISTO l'art.6 del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la deliberazione n.2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge n.213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n.286 del 7 dicembre 2012, S.O. n.206);

VISTA l'ordinanza n.20/2013 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

UDITO il Magistrato Relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

UDITO l'Assessore al bilancio del Comune di Rossano (CS);

FATTO

L'Organo di revisione del Comune di Rossano (CS), ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, ha trasmesso il questionario relativo al consuntivo 2011 pervenuto alla Sezione in data 14 dicembre 2012 (prot. n.7615).

Esaminato il questionario, con lettere prot. n.911 e n.913 del 28 febbraio 2013, di identico contenuto, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione. In tali lettere venivano richiesti chiarimenti e/o formulate osservazioni in merito a numerosi aspetti del rendiconto 2011.

Con nota del 20 marzo 2013, pervenuta alla Sezione in data 5 aprile 2013 (prot. n.1329), il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente, anziché, come richiesto, il Sindaco, ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e informazioni. Si evidenzia, al riguardo, alla data odierna, la mancata risposta, oltre che da parte del Sindaco, anche da parte dell'Organo di Revisione il quale si è limitato, con nota del 20 marzo 2013, a richiedere una proroga. Il Magistrato istruttore, con lettera prot. n.910 del 28 febbraio 2013 ha chiesto ulteriori delucidazioni al Tesoriere del Comune in merito alla particolare situazione di cassa dell'Ente. Il Tesoriere ha fornito relativa risposta con nota del 12 marzo 2013, acquisita al protocollo della Sezione al prot. n.1212 del 26 marzo 2013.

Come di seguito riportato, quanto comunicato dal Dirigente dell'Ufficio Ragioneria e dal Tesoriere con le note indicate, non ha consentito di superare tutti i rilievi formulati dal Magistrato istruttore.

DIRITTO

1. Premessa e quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede infine che l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso

infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Sia l'art.6 del D.Lgs. 149/2011 che l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000) hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011). Si richiama in proposito anche la recente sentenza della Corte costituzionale n.60/2013.

L'istruttoria condotta in relazione al rendiconto 2011 del Comune di Rossano (CS), come di seguito riportato, ha evidenziato la presenza di irregolarità contabili, di squilibri economico-finanziari e di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria rilevanti ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa sopra indicata e quindi di situazioni che, in assenza di misure correttive, possono condurre alle conseguenze (c.d. "dissesto guidato") previste dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

* * * * *

2. Tardiva approvazione del rendiconto 2011

Come ripetutamente avvenuto in passato (rendiconti 2006, 2007, 2009, 2010), nonostante la tardiva approvazione del rendiconto da parte dell'ente sia stata più volte evidenziata da questa Sezione di controllo, si rileva preliminarmente la tardiva approvazione anche del rendiconto 2011 (delibera del Consiglio Comunale n.36 del 3 agosto 2012), in violazione del termine fissato dagli articoli 151 e 227 del D.Lgs. 267/2000 al 30 aprile dell'anno successivo. L'Organo di revisione ha comunque attestato nel questionario che l'Ente ha garantito le prescrizioni previste dall'art.243 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune non ha indicato le ragioni che hanno determinato la tardiva approvazione del rendiconto 2011.

* * * * *

3. Parametri di deficitarietà.

Dal prospetto relativo ai parametri di deficitarietà strutturale previsti dal D.M. 24 settembre 2009, con riferimento al rendiconto 2011, risulta il superamento di n.2 parametri su 10 (dati SIRTEL):

- ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle

entrate dei medesimi titoli I e III;

- volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;

Il superamento di almeno n.5 parametri comporta automaticamente una situazione di deficitarietà strutturale. Sebbene si registri, nel rendiconto 2011, un miglioramento rispetto al rendiconto 2010 (in relazione al quale, come già precedentemente accaduto per il rendiconto 2009, si rilevava il superamento di n.4 parametri di deficitarietà), la presenza di n.2 parametri di deficitarietà non rispettati costituisce comunque una situazione di criticità finanziaria.

Si rileva, peraltro, che il segnalato miglioramento registrato nell'esercizio 2011 risulta solo temporaneo, atteso che, nell'esercizio 2012, risultano superati nuovamente n.4 parametri di deficitarietà strutturale (gli stessi dell'esercizio 2010), come risulta dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2012 (pag. 29), pubblicata sul sito Internet del Comune unitamente al rendiconto 2012. Nello specifico, rispetto al 2011, nell'esercizio 2012, risultano superati anche i parametri concernenti i residui attivi di nuova formazione (n.2) e le anticipazioni di tesoreria non rimborsate (n.9). Nel corso del 2012 si è quindi verificato un drastico peggioramento della situazione, di particolare gravità anche per la tipologia di parametri rispettati nel 2011 e superati nel 2012: il problema della eccessiva presenza di residui attivi derivante dalla insufficiente capacità dell'ente di riscuotere e dalla probabile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o inesigibili, già presente e rilevato da questa Sezione in precedenti occasioni, riguardando nel 2012, al contrario del 2011, anche i residui di nuova formazione, è evidentemente destinato ad aggravarsi anziché risolversi. Altrettanto rilevante, in quanto evidentemente sintomatico di una già grave situazione di cassa in via di progressivo peggioramento, risulta essere il superamento, nel rendiconto 2012, del parametro (rispettato nel rendiconto 2011) concernente le anticipazioni di tesoreria non rimborsate, specie in considerazione dei rilievi posti in essere dalla Sezione nella delibera sul rendiconto 2010 e nella istruttoria sul rendiconto 2011. Peraltro, pur in presenza di un formale rispetto del relativo parametro di deficitarietà strutturale, anche in relazione al rendiconto 2011 oggetto della presente deliberazione, come riportato successivamente, sono state riscontrate rilevanti criticità ed irregolarità nella gestione delle anticipazioni di tesoreria. Appare chiaro quindi che il Comune non ha finora adottato in merito alle problematiche, tra loro collegate, relative alla cronica presenza di eccessivi residui attivi, difficoltà di cassa e anticipazioni di tesoreria non rimborsate, efficaci misure correttive, nonostante i vari richiami effettuati da questa Sezione. Il superamento nel 2012 (al contrario del 2011) dei due parametri di deficitarietà strutturale indicati dimostra una scarsa capacità di riscossione dell'ente: in estrema sintesi, se l'ente non riesce a riscuotere i crediti che afferma di avere non solo aumenta (anziché ridurre) il già eccessivo importo dei residui attivi ma si verifica inevitabilmente una sofferenza di cassa con altrettanto inevitabili ripercussioni negative sulla capacità dell'ente di procedere, nei tempi e modi stabiliti dalla vigente normativa, ai pagamenti dovuti.

Tutto ciò premesso, rilevato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà costituisce una situazione grave che esige un intervento correttivo tempestivo ed efficace; considerato che il Comune supera, nel rendiconto 2012 (come già avvenuto nel rendiconto 2010) n.4 parametri su 10.e che pertanto il miglioramento registrato nell'esercizio 2011 è stato solo temporaneo; che i ripetuti richiami effettuati nel corso degli anni da questa Sezione sono rimasti sostanzialmente privi di effettivo riscontro; che il superamento di almeno n.5 parametri comporta automaticamente una situazione di deficitarietà strutturale; che permane una generale situazione di rilevante criticità finanziaria, con un peggioramento per quanto concerne la perdurante eccessiva presenza di residui attivi e la situazione di cassa, il Comune dovrà adottare immediatamente efficaci e tempestive misure correttive, da comunicare a questa Sezione nei tempi di seguito previsti, principalmente in materia di residui attivi e passivi, cassa e anticipazioni di tesoreria.

Tutto quanto indicato con riferimento ai parametri di deficitarietà strutturale risulta rilevante sia ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 che dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

* * * * *

4. Spese di rappresentanza.

Come attestato dall'Organo di revisione, il prospetto contenente le spese di rappresentanza previsto dall'art.16, co.26, del D.L. 138/2011, secondo lo schema tipo previsto nel D.M. del 23 gennaio 2012, è stato allegato al rendiconto. La norma citata stabilisce che tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dalla approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

Si chiede di confermare di aver provveduto a tutti i citati adempimenti con riferimento al rendiconto 2011.

* * * * *

5. Verifica degli equilibri di bilancio.

Come per gli esercizi 2009 e 2010, con drastico peggioramento rispetto al rendiconto 2010, gli equilibri di parte corrente nell'esercizio 2011 presentano un rilevante saldo negativo di euro -504.128,10, atteso che le entrate correnti (euro 25.544.614,71) non sono state sufficienti a coprire le spese correnti (euro 24.900.605,20) e le spese per il rimborso prestiti (euro 1.148.137,61).

Come accaduto nelle precedenti occasioni, l'Ente nell'esercizio 2011 ha provveduto alla copertura del consistente saldo negativo di parte corrente mediante l'utilizzo di entrate a carattere straordinario (contributi per permesso di costruire). Anche se l'art.10, co.4-ter, della legge 64/2013 (legge di conversione del D.L. 35/2013), in sede di conversione, modificando l'art.2, co.8, della legge 244/2007, ha recentemente ripristinato, per gli anni 2013 e 2014, la possibilità (già prevista per gli anni dal 2008 al 2012 dalla norma citata) di utilizzare parte dei proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni in materia edilizia previste dal

D.P.R. 380/2001 per il finanziamento di spese correnti e per alcune ipotesi di manutenzione ordinaria, tale fattispecie deve ritenersi di carattere eccezionale. Il finanziamento delle spese correnti con entrate naturalmente destinate alle spese di investimento non solo sottrae utili risorse a quest'ultima tipologia di spesa ma denota altresì, se prolungato nel tempo, uno strutturale squilibrio economico. Lo squilibrio di parte corrente impone l'immediata adozione di ogni iniziativa utile a ridurre le spese correnti e/o ad incrementare le relative entrate. Risulta utile comunque evidenziare in proposito che, con riferimento all'esercizio 2012, come risulta dai dati relativi al rendiconto 2012 pubblicati sul sito internet del Comune, si registra invece un rilevante saldo positivo della gestione corrente, pari ad euro 2.012.224,68. Tale risultato deriva da un forte aumento delle entrate dai primi tre titoli (da euro 25.544.614,71 nel 2011 ad euro 28.741.095,59 nel 2012). Anche la spesa corrente presenta però, nell'esercizio 2012, un aumento (da euro 24.900.605,20 nel 2011 ad euro 25.307.033,84 nel 2012). Tale aumento risulta però in contrasto con la generale esigenza di ridurre la spesa corrente.

Tornando all'esame dell'esercizio 2011, oggetto della presente deliberazione, con riferimento alle entrate a carattere straordinario, dal prospetto di cui al punto 1.3 del questionario relativo al rendiconto 2011, risultano entrate a carattere non ripetitivo per un importo di euro 2.220.746,53, largamente superiore all'importo delle spese della medesima natura pari ad euro 926.651,90. Il finanziamento di spese consolidate attraverso entrate di natura straordinaria espone l'ente a rischi per i futuri equilibri di bilancio. Il Comune dovrà in futuro evitare il ripetersi di tale situazione.

Dalla verifica dei dati del rendiconto 2011 e dai prospetti del questionario relativo al rendiconto 2011, si rileva, per alcune voci di entrata tributarie ed extratributarie (es. TARSU, servizio idrico, sanzioni per violazioni del codice della strada, recupero evasione tributaria, ecc.), anche come riportato di seguito, una bassa riscossione con il conseguente aumento dei già eccessivi residui attivi. Tale criticità, per le voci elencate, si registra anche nell'esercizio 2012, come risulta dal rendiconto pubblicato sul sito internet del Comune. Anche in merito a tali criticità, che determinano la necessità, per il Comune, di ricorrere continuamente all'istituto della anticipazione di cassa, l'Ente non ha fornito in sede istruttoria i necessari chiarimenti richiesti.

* * * * *

5. Risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi (art.186 del D.Lgs. 267/2000). La presenza di residui attivi vetusti e/o di dubbia esigibilità rende inattendibile il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto.

L'Ente presenta nel rendiconto 2011 un risultato di amministrazione di euro 1.977.525,65, di cui euro 1.470.052,99 per fondi vincolati, euro 38.408,06 per spese in conto capitale ed euro 469.064,60 per fondi non vincolati. A tale risultato di amministrazione si

perviene, nonostante l'elevato importo di minori residui attivi riaccertati (euro 1.357.951,70), circostanza questa che dimostra l'approssimativa attività di accertamento delle entrate svolta in passato che potrebbe rivelare l'elusione della normativa in materia di patto di stabilità, principalmente grazie all'ingente importo dell'avanzo di amministrazione di esercizi precedenti non applicato. Il Comune dovrà tempestivamente segnalare alla competente Procura contabile l'eventuale esistenza, tra i minori residui attivi riaccertati, di crediti prescritti.

Con riferimento alla parte vincolata del risultato di amministrazione, come risulta dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2011 (pag. 11), l'importo di gran lunga più consistente (euro 936.471,59) concerne "accertamenti anticipazione di cassa non impegnata". Tale importo sembra derivare da una grave irregolarità contabile, già riscontrata ed evidenziata da questa Sezione regionale di controllo, in sede istruttoria, con riferimento all'esercizio 2010 (nota n.1454-23/03/2012-SC) e riconosciuta, in sede istruttoria, dallo stesso Organo di revisione. L'Ente ha infatti accertato e riscosso, per anticipazione di cassa, euro 22.936.471,59, importo superiore a quanto impegnato e pagato, rispettivamente pari ad euro 22.000.000,00 ed euro 18.635.795,00. Attesa la natura dell'operazione in questione, gli accertamenti, le riscossioni e gli impegni per anticipazione di cassa, devono normalmente equivalersi, potendo eventualmente verificarsi solo uno scostamento tra impegni e pagamenti (si evidenzia in proposito il principio contabile n.2, postulato n.60, che prevede che "l'impegno è assunto in misura corrispondente all'ammontare massimo dell'anticipazione utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento"). Si rileva che l'accertamento e la riscossione (senza il successivo corrispondente impegno) di entrate per anticipazioni di cassa per il consistente importo di euro 936.471,59, potrebbe aver alterato, in misura sostanziale, il risultato di gestione e di amministrazione del 2010 e, di conseguenza, il risultato di amministrazione del 2011, rendendoli inattendibili. Al riguardo, il Dirigente dell'ufficio ragioneria, nella menzionata nota del 20 marzo 2013, ha comunicato che "l'importo di euro 936.471,59 quale parte dell'avanzo rientra tra i fondi vincolati relativo ad accertamenti di entrate vincolate per destinazione e non contestualmente impegnate per insufficienza del pertinente e correlato stanziamento di spesa ipotesi, quest'ultima, riscontrabile nel caso di maggiori entrate, rispetto alle dotazioni di bilancio di competenza, accertate nel mese di dicembre, ma non denunciate stante il divieto di deliberare le variazioni di bilancio oltre il termine del 30 novembre". Tale comunicazione non sembra coerente con la fattispecie di cui trattasi e pertanto non chiarisce la problematica rilevata, confermando la mancata osservanza dei principi contabili sopra richiamati (es. n.2, post. 60).

Non sono stati inoltre forniti chiarimenti, né da parte del Comune né da parte dell'Organo di revisore, in ordine a quanto attestato dallo stesso Organo, sempre a pag. 11 della relazione al rendiconto 2011, laddove si legge che "il Collegio ha rilevato la mancata quadratura dei fondi vincolati e la non applicazione dell'avanzo generato dal bilancio fondi 2010, per accertamento anticipazioni di cassa non impegnati, nonostante lo scrivente organo di Revisione

ne abbia, in aderenza ai corretti principi contabili, raccomandato l'applicazione nel corso del 2011".

L'Ente è tenuto a chiarire dettagliatamente, in sede di controdeduzioni, ogni questione indicata nella presente deliberazione (in particolare nei punti 6 e 7) in relazione alla anticipazione di tesoreria e ai fondi vincolati.

Alla formazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2011 (euro 1.977.525,65) contribuisce, inoltre, la presenza, nel bilancio del Comune, di ingenti residui attivi costituiti in anni precedenti al 2007 (euro 11.776.037,76), di anzianità superiore a 5 anni e dunque di dubbia esigibilità, di importo largamente superiore al risultato di amministrazione dichiarato, prevalentemente vincolato e derivante anche dalle anomalie sopra descritte.

Il mantenimento di residui attivi di dubbia esigibilità o chiaramente inesigibili (se non addirittura insussistenti) nel bilancio incide negativamente sulla attendibilità del risultato contabile di amministrazione. Considerato che circa la metà del risultato di amministrazione accertato dal Comune con il rendiconto 2011 deriva da una anomala gestione delle anticipazioni di tesoreria e che risultano ingenti residui attivi, anche di anzianità superiore ai 5 anni, dunque di dubbia esigibilità, il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2011 risulta non attendibile.

* * * * *

7. Situazione di cassa.

In merito alle anticipazioni di tesoreria, si segnalano una serie di anomalie e criticità rilevate dalla Sezione, concernenti gli esercizi 2010 e 2011, che permangono anche a seguito delle risposte fornite in sede istruttoria dal Dirigente dell'ufficio ragioneria e dal Tesoriere, rispettivamente il 20 marzo 2013 e il 12 marzo 2013. Si evidenzia che, nonostante i ripetuti rilievi della Sezione nel corso degli ultimi anni, l'Ente, anche per l'esercizio 2012, presenta gravi irregolarità e/o criticità con riferimento all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, con il superamento, come già accaduto per l'esercizio 2010, del relativo parametro di deficitarietà strutturale.

In particolare si segnala quanto segue.

- Come già evidenziato dalla Sezione in sede di rendiconto 2010 (nota n.1454-23/03/2012-SC), l'Ente, nell'esercizio 2010, ha accertato e riscosso per anticipazione di cassa, in conto competenza, euro 22.936.471,59, impegnando e pagando, rispettivamente, euro 22.000.000,00 ed euro 18.635.795,00. Si evidenzia, al riguardo, che un disallineamento tra accertamenti, riscossioni ed impegni relativi alle anticipazioni di tesoreria non risulta normalmente giustificato, trattandosi di entrate e uscite che, per loro stessa natura, devono normalmente coincidere. Come stabilisce il citato principio contabile n.2, postulato n.60, "l'impegno è assunto in misura corrispondente all'ammontare massimo dell'anticipazione utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento". Nella fattispecie risulta che l'importo di euro 936.471,59, accertato e riscosso a titolo di anticipazione di tesoreria, non è stato impegnato e,

di conseguenza, non è stato pagato. Tale operazione, oltre a configurare una grave irregolarità contabile, potrebbe aver alterato l'effettivo risultato di gestione e di amministrazione del 2010 e, di conseguenza, il risultato di amministrazione dei successivi esercizi, avendo l'Ente impegnato meno di quanto accertato ed effettivamente riscosso. Si evidenzia, inoltre, che l'aver vincolato l'avanzo di amministrazione per l'importo di euro 936.471,59 non giustifica l'anomalia e l'irregolarità delle vicende esposte, né fa venir meno la probabile inattendibilità dello stesso avanzo. La presenza in bilancio di un importo di euro 936.471,59, accertato e riscosso a titolo di anticipazione di tesoreria e successivamente non impegnato e non pagato, rende inattendibile altresì l'importo del fondo di cassa accertato con il rendiconto 2011 (euro 292.593,20).

- L'Ente, nell'esercizio 2011, ha accertato e riscosso per anticipazione di cassa, in conto competenza, rispettivamente euro 21.085.813,43 ed euro 20.517.476,65, generando un anomalo residuo attivo di euro 568.336,78; dal lato spesa ha impegnato e pagato l'importo di euro 21.085.813,43. Non è stato chiarito come l'Ente abbia potuto pagare di più di quanto effettivamente riscosso a tale titolo. Ciò potrebbe essere avvenuto avvalendosi delle anticipazioni accertate e riscosse ma non impegnate e pagate l'anno precedente (esercizio 2010). Per le medesime motivazioni sopra addotte, si evidenzia l'irregolarità dell'operazione in esame.

Con riferimento alla situazione di cassa rilevata nel questionario sul rendiconto 2011, si evidenzia poi:

- il mancato rispetto del limite di cui all'art.222 del D.Lgs. 267/2000 quantificato in euro 6.882.082,90. Al riguardo il Tesoriere, nella citata nota del 12 marzo 2013 (ultima pagina) ha evidenziato che il Comune ha utilizzato in maniera rotativa l'anticipazione di cassa, specificando come *"il massimo utilizzo sia avvenuto in data 1/3/2011 per l'importo di euro 6.408.606,00"*. Si evidenzia al riguardo che, ai fini del calcolo del limite di cui all'art.222 del D.Lgs. 267/2000, in base a quanto disposto dall'art.195, co.3, del medesimo D.Lgs., si deve conteggiare anche l'utilizzo di entrate a specifica destinazione in termini di cassa, pari, per l'esercizio 2011, ad euro 3.174.848,48. Sommando l'importo massimo delle anticipazioni di tesoreria indicate dal Tesoriere (euro 6.408.606,00) alle entrate a specifica destinazione utilizzate dall'Ente nell'esercizio 2011 (euro 3.174.848,48), si ottiene un importo di euro 9.583.454,48, largamente superiore al limite di legge quantificato, come già indicato, per il Comune di Rossano, in euro 6.882.082,90;

- nell'esercizio 2012, si registra, come già accaduto precedentemente, un nuovo disallineamento tra accertamenti ed impegni per anticipazioni di tesoreria. In particolare risultano accertamenti di euro 19.740.951,78, interamente riscossi ed impegni di euro 20.677.423,35, con pagamenti di euro 16.237.451,73. Si rileva, inoltre, che l'Ente, nell'esercizio 2012, ha riscosso, in conto residui, l'"anomalo" residuo attivo di euro 568.336,78 derivante dall'esercizio 2011. Le numerose anomalie esposte evidenziano un comportamento

censurabile da parte dei responsabili degli uffici competenti e da parte dello stesso tesoriere. Sembra evidente, in assenza di idonee spiegazioni da fornire in sede di controdeduzioni, che sia l'ente che il tesoriere continuano ad agire in violazione della vigente normativa in materia e ciò, specie in assenza di immediate e adeguate misure correttive, come già riferito, renderà comunque necessari da parte di questa Sezione di controllo ulteriori approfondimenti della questione.

- il reiterato e consistente ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria, già rilevato negli esercizi precedenti (2009, 2010 e 2011) è presente anche nell'esercizio 2012. Si evidenzia, peraltro, la presenza di uno scoperto, a chiusura esercizio 2012, di euro 4.439.971,62, che ha determinato, come detto, il superamento del parametro di deficitarietà strutturale.
- con riferimento ai fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente (art.195, co.3, del D.Lgs. 267/2000), l'Ente, già al 31 dicembre 2010, presentava l'utilizzo di detti fondi per un importo di euro 2.357.992,29 (delibera della Sezione n.126 del 20 luglio 2012). Dal questionario in esame (rendiconto 2011), come detto, risultano utilizzate entrate a specifica destinazione per un importo massimo di euro 3.174.848,48, che, al 31 dicembre 2011, ammontano ad euro 2.315.475,08. L'Ente non ha comunicato se ha provveduto, ad oggi, al reintegro delle somme utilizzate, ai sensi dell'art.195, co.3, del D.Lgs. 267/2000, nonché ad indicare l'importo dell'eventuale somma ancora da reintegrare. Dovrà pertanto provvedervi in sede di controdeduzioni.

Con particolare riferimento alla risposta del Tesoriere (nota del 12 marzo 2013 acquisita al protocollo della Sezione n. 1212 del 26 marzo 2013), nel confermare che i dati forniti non sono idonei a superare i rilievi esposti, con particolare riferimento alla gestione della cassa negli esercizi 2010 e 2011 (competenza), occorre richiamare quanto comunicato dallo stesso Tesoriere a pag. 2 della citata nota, laddove si legge che *"la situazione relativa all'anticipazione di cassa, al 31/12/2010 era quella riportata nelle due tabelle che seguono, dove a fronte di uno stanziamento (accertamento) complessivo di euro 22.000.000,00 registriamo una riscossione (impropriamente definita dall'applicazione come "impegnato") di euro 22.936.471,59 (...)"*. Si rileva che il dato indicato come accertamento 2010, non corrisponde a quanto invece risulta dal bilancio (euro 22.936.471,59). Ciò posto, la risposta del Tesoriere si fonda su presupposti non coerenti con il quadro contabile accertato dalla Sezione per il 2010 e, di conseguenza, per il 2011 e ciò sembra dimostrare l'esistenza di una certa confusione in ordine alla situazione delle anticipazioni di tesoreria.

Sempre nella nota del tesoriere, lo stesso ha comunicato che i saldi di cassa finali per il 2009, 2010 e 2011 sono stati integralmente posti a *"disposizione di giustizia"* per atti di esecuzione forzata eseguiti in danno del Comune. Tale dato non è stato indicato dal Revisore negli appositi prospetti del questionario (si veda, per il 2011, il punto 1.10). Si chiede pertanto all'Ente di fornire chiarimenti al riguardo, vista la corrispondenza tra il risultato di cassa ed il conto del tesoriere, nonché di specificare le risorse impiegate per il finanziamento di tali debiti.

L'Ente dovrà adottare, nelle opportune sedi, misure urgenti per la definitiva regolarizzazione delle scritture contabili con riferimento alle anticipazioni di tesoreria ed alla situazione dei fondi vincolati. Con riferimento al Tesoriere, questo è tenuto a monitorare costantemente ed attentamente, nel rispetto degli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000, i limiti concernenti le anticipazioni di cassa. Lo stesso Tesoriere dovrà, inoltre, avere cura di evitare ogni ingiustificato disallineamento tra accertamenti, riscossioni ed impegni (principio n.2, post. n.60), nonché rispettare il principio contabile n.3, postulato 43, in merito alla redazione del conto del tesoriere.

Si richiamano, poi, l'Ente e l'Organo di revisione all'osservanza dell'art.223 del D.Lgs. 267/2000 in materia di verifiche di cassa.

Le circostanze esposte evidenziano, oltre ad una notevole confusione, una grave e perdurante sofferenza di cassa che richiede immediate e radicali correzioni gestionali, soprattutto alla luce della presenza, come verrà esposto di seguito, di ingenti residui passivi (pari ad euro 59.196.707,74 al 31.12.2011 ed euro 54.635.760,46 al 31.12.2012), di ingenti debiti fuori bilancio da liquidare e di varie richieste di pagamento di importo elevato. Non è superfluo rammentare che la permanenza di una situazione di deficit di cassa, specie se di rilevante importo come nel caso in esame, è l'indicatore principale di una situazione di strutturale squilibrio finanziario derivante principalmente dalla cronica incapacità dell'ente di riscuotere i propri crediti e dalla presumibile presenza di ingenti residui attivi inesigibili o insussistenti. Quanto descritto è rilevante ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 (come modificato dalla legge 213/2012) e dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

* * * * *

B. Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Come già accaduto per gli esercizi 2009 e 2010, nell'esercizio 2011, si registra una scarsa riscossione per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: a fronte di accertamenti in conto competenza per euro 80.000,00, le riscossioni sono state di euro 46.436,24 (58%); mentre a fronte di accertamenti in conto residui pari ad euro 477.801,20 le riscossioni sono state nel 2011 pari a soli euro 56.824,37 (16,74%). Per il 2012, come risulta dai dati pubblicati sul sito del Comune in relazione al rendiconto 2012, su accertamenti di euro 80.000,00, le riscossioni sono state pari ad euro 63.534,61 (79%); in conto residui su accertamenti di euro 454.540,59, le riscossioni sono state pari ad euro 54.844,11 (12%).

Evidenziato che l'importo dell'accertamento 2012 è, in modo singolare, esattamente coincidente con l'analogo dato del 2011 (euro 80.000,00) e che entrambi i dati sembrano essere conseguenza di un illegittimo arrotondamento oppure di una confusione tra previsione e accertamento, il Comune dovrà procedere a verificare se gli accertamenti alla base dei residui attivi esistenti risultano conformi all'art.179 del D.Lgs. 267/2000 e dovrà procedere

immediatamente ad un accurato riaccertamento dei residui attivi con mantenimento dei soli residui per i quali sussistono valide ragioni non essendo sufficiente l'assenza di ragioni per la cancellazione. E' necessario inoltre adottare rapidamente ogni atto utile alla riscossione di tali entrate. Dovranno essere comunicati gli atti adottati finora nel corso del 2013 per la riscossione delle somme in argomento.

* * * * *

9. Recupero evasione tributaria.

Gli accertamenti per recupero della evasione tributaria, nell'esercizio 2011, risultano pari ad euro 903.753,00 (euro 453.400,00 per ICI e 450.353,00 per TARSU). A tali accertamenti non corrispondono riscossioni. Non risultano attività volte al recupero evasione di altri tributi. In riferimento al 2012, gli accertamenti sono di euro 1.376.474,58 per ICI e 581.784,00 per TARSU, con riscossioni, esclusivamente per il recupero ICI, di euro 730.211,90 (53%).

I deludenti dati relativi agli esercizi 2011 e 2012 appena indicati, simili a quelli registrati negli ultimi anni, costituiscono la conferma della ormai cronica incapacità dell'ente di recuperare effettivamente risorse dal contrasto alla evasione tributaria. La presenza di rilevanti scostamenti tra accertamenti e riscossioni, ripetuta nel corso degli anni, induce a ritenere che gli accertamenti non risultano sempre conformi a quanto disposto dall'art.179 del D.Lgs. 267/2000 e sono effettuati per conseguire apparentemente gli equilibri di bilancio senza una adeguata valutazione della loro concreta esigibilità. Tali accertamenti non seguiti da riscossioni, anche per il loro ingente importo, possono inoltre aver determinato elusione della normativa sul patto di stabilità.

Tutto ciò premesso, il Comune dovrà procedere a verificare se gli accertamenti indicati risultano conformi all'art.179 del D.gs. 267/2000 e dovrà procedere immediatamente ad un accurato riaccertamento dei residui attivi esistenti in materia con mantenimento dei soli residui per i quali sussistono valide ragioni non essendo sufficiente l'assenza di ragioni per la cancellazione. E' necessario inoltre adottare rapidamente ogni atto utile alla riscossione di tali entrate. Dovranno essere comunicati gli atti finora adottati nel corso del 2013 per la riscossione delle somme in argomento.

* * * * *

10. Gestione dei residui.

L'analisi della gestione dei residui è fondamentale ai fini della verifica della attendibilità del risultato finanziario. L'art.189 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. L'accertamento (art.179 del D.Lgs. 267/2000) costituisce la prima fase della gestione delle entrate. Con l'accertamento, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. Per l'accertamento è necessario quindi un idoneo titolo giuridico (es. ruolo tributario, specifico atto amministrativo di concessione di un finanziamento, ecc.). Per

accertare una somma non è pertanto sufficiente una previsione di entrata, anche se attendibile. Sono mantenute tra i residui attivi solo le somme accertate per le quali esiste un titolo giuridico che renda l'ente locale creditore della correlativa entrata (art.189 del D.Lgs. 267/2000). Per il mantenimento di un residuo attivo non è pertanto sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione essendo invece necessaria l'esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. Considerazioni speculari valgono per i residui passivi. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede al riaccertamento degli stessi vale a dire alla verifica delle ragioni del relativo mantenimento. La possibilità di riscossione dei residui attivi è normalmente tanto più bassa quanto più remoti nel tempo sono gli accertamenti che hanno determinato il residuo attivo. In presenza di residui attivi remoti è necessario vincolare l'utilizzo dell'avanzo al loro effettivo realizzo (principio contabile n.3, punto 60).

Con riferimento alla gestione dei residui del Comune in esame si evidenzia che la movimentazione, nell'esercizio 2011, dei residui attivi di anzianità superiore a 5 anni, costituiti in anni precedenti al 2007 e relativi alle entrate del Titolo I (euro 5.160.439,88), Titolo III (euro 4.131.828,02) e Titolo VI (euro 683.391,30), palesa una notevole criticità atteso che la riscossione, al 31.12.2011, è risultata quasi inesistente (nell'ordine del 4,08%, 3,45% e 0,08%). Per i titoli I e III sono presenti residui stralciati o cancellati pari rispettivamente al 2,41% e 9,56%. Tali risultanze evidenziano l'incerta possibilità di esigere i crediti remoti e, di conseguenza, incidono notevolmente sul grado di attendibilità del risultato finanziario. Come si evince dalla lettera d) del punto 60, del nuovo principio contabile n.3, in presenza di residui attivi con alto grado di anzianità, è necessario vincolare l'utilizzo dell'avanzo al loro effettivo realizzo. E' necessario peraltro evidenziare che l'ammontare dei residui attivi di anzianità superiore a 5 anni risulta di gran lunga superiore all'avanzo di amministrazione e ciò pone in dubbio l'esistenza stessa dell'avanzo di amministrazione accertato. I residui attivi presentano un alto grado di anzianità poiché quelli antecedenti all'anno 2007 (euro 11.776.037,76) rappresentano il 19,34% rispetto al totale dei residui attivi al 31.12.2011 (euro 60.881.640,19), con particolare riferimento alle entrate proprie (27,11%). Problematica risulta anche la gestione dei residui attivi antecedenti al 2007 e iscritti in contabilità mediante ruoli: le somme riscosse risultano pari solo al 3,72% delle somme iscritte a ruolo.

Al riguardo il Dirigente dell'ufficio Ragioneria, nella menzionata nota del 20 marzo 2013, si è limitato a comunicare che l'Ente sta espletando, tramite il concessionario, le procedure per la riscossione dei residui ante e post 2007. Ha poi attestato che i residui attivi iscritti in bilancio saranno oggetto di ulteriore approfondimento e rivisitazione, precisando che gli accertamenti hanno i requisiti previsti dall'art.179 del D.Lgs. 267/2000.

E' chiaro comunque che il Comune, nonostante i ripetuti rilievi della Sezione, non ha adottato finora le misure idonee al miglioramento della criticità esposta, che, anzi, risulta notevolmente aggravata nel corso dell'esercizio 2012. Infatti, i residui attivi di anzianità

superiore a 5 anni (euro 12.954.213,85), importo ampiamente superiore (+10%) a quello del 2011 (euro 11.776.037,76), sono pari al 22% dei residui attivi totali al 31.12.2012 (euro 56.979.479,43), come si rileva dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2012 (pag. 28). Anche la situazione concernente i residui attivi di nuova formazione risulta aggravata nel 2012, atteso che, come per il 2010, risulta superato il relativo parametro di deficitarietà strutturale.

Ciò premesso, l'ente dovrà pertanto procedere immediatamente ad un analitico riaccertamento dei residui attivi con particolare riferimento a quelli di anzianità superiore a 5 anni. Per ciascun residuo attivo dovranno essere verificate e attestate in sede di controdeduzioni le ragioni di mantenimento non essendo sufficiente, per il relativo mantenimento, l'assenza di ragioni per poter procedere alla cancellazione. E' necessario inoltre adottare rapidamente ogni atto utile alla riscossione di tali entrate. Dovranno essere comunicati a questa Sezione gli atti adottati finora nel corso del 2013 per la riscossione dei residui in argomento.

Non sono stati forniti chiarimenti in merito alla altrettanto critica consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2011, con particolare riferimento ai residui complessivi del Titolo I (euro 21.820.866,19), con una incidenza del 87% sugli impegni 2011 del medesimo titolo (euro 24.900.605,20). Il relativo parametro di deficitarietà strutturale è stato superato. Anche i residui passivi presentano un alto grado di anzianità in quanto quelli antecedenti all'anno 2007 (quindi con anzianità superiore a 5 anni) di importo pari ad euro 11.927.591,34, rappresentano il 20,15% rispetto al totale dei residui passivi al 31.12.2011 (euro 59.196.704,74). La percentuale di vetustà dei residui passivi risulta peggiorata nell'esercizio 2012, atteso che i residui passivi ante 2008 (quindi con anzianità superiore a 5 anni) di importo pari ad euro 14.676.391,48, importo superiore (+23,05%) a quello dei residui passivi vetusti dell'anno precedente a conferma di una sempre più grave difficoltà dell'ente di procedere ai pagamenti nei tempi dovuti, rappresentano il 26% dei residui passivi totali al 31.12.2012 (euro 54.635.760,46).

La consistenza del valore dei residui passivi di parte corrente e di parte capitale evidenzia quindi una condizione di forte ritardo e di progressivo peggioramento nei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. E' chiaro che, come per i residui attivi, le misure adottate dall'Ente, nonostante i precedenti rilievi di questa Sezione, sono state del tutto insufficienti a rimuovere le criticità esposte. L'Ente dovrà pertanto adottare misure urgenti e concrete al fine di ridurre i residui passivi. La situazione è confermata (ed aggravata) dalla presenza di varie richieste di pagamento con importi molto elevati, come successivamente esposto.

Si evidenzia, sul punto, anche il non completo adempimento da parte dell'ente delle misure organizzative per il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art.9 del D.L. n.78/2009), che permane anche nel 2012, come si rileva

dalla relazione dell'organo di Revisione al consuntivo 2012 (pag. 28). Si rammenta altresì quanto disposto dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 231/2002 e D.Lgs. 192/2012) in materia di tempestività dei pagamenti e i relativi rischi di danno erariale.

L'ente dovrà pertanto procedere con la massima rapidità ai pagamenti dovuti e dovrà illustrare a questa Sezione in modo dettagliato gli adempimenti e i pagamenti posti in essere in relazione alla legge 64/2013 (conversione in legge del D.L. 35/2013).

* * * * *

1.1. Debiti fuori bilancio.

Nel 2011 il Comune ha riconosciuto debiti fuori bilancio (sentenze esecutive), tutti di parte corrente, per l'importo di euro 179.130,47. Al riguardo, il Dirigente dell'Ufficio ragioneria ha specificato che l'importo di euro 64.125,47, riconosciuto nel 2011, è stato finanziato con "riduzione della parte spesa" (intervento 1010808), mentre l'importo di euro 115.005,00 riguarda l'ultima rata di un debito riconosciuto nel 2009, con copertura finanziaria sulla risorsa 3050940 (proventi diversi), non ancora liquidato dall'Ente. In sede di misure correttive l'Ente dovrà motivare la mancata liquidazione di tale debito fuori bilancio, specificando se ha, *medio tempore*, provveduto al pagamento o indicando modalità e tempistica del pagamento.

Si rileva, inoltre, che l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio anche nell'esercizio 2012 per un importo di euro 32.071,00 (pag. 28 della Relazione dell'Organo di revisione), in ordine ai quali si chiede di specificarne la tipologia e se e come ha provveduto alla liquidazione.

* * * * *

1.2. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti.

Il Comune non ha predisposto il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. L'Organo di revisione, al punto n.27 della sezione I del questionario, ha specificato che "l'Ente ha proceduto con apposita delibera ad individuare misure organizzative e procedurali per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti", ma che "non ha riepilogato i risultati nell'apposito rapporto, pur rispettando le tempistiche". Al punto 1.12 del questionario, lo stesso Organo ha invece attestato che "l'organo scrivente non può fornire alcun rapporto poiché l'ente non ha adottato misure sulla tempestività dei pagamenti".

Non sono stati forniti chiarimenti in merito a tale incongruenza.

Come appena esposto, il Comune, anche nell'esercizio 2012, non ha adempiuto in modo completo alla normativa di cui trattasi. Difatti, nella Relazione dell'organo di revisione, risulta che l'Ente non ha dato seguito alla deliberazione adottata ai sensi del citato art.9.

Considerato quanto riportato dal questionario anche in relazione alla presenza di ingenti residui passivi spesso vetusti e tenuto conto dei rilevanti debiti di seguito elencati, appare chiaro il permanere della non completa applicazione delle disposizioni concernenti la tempestività dei pagamenti dovuta presumibilmente alle difficoltà di cassa in cui versa l'Ente.

Si evidenzia che l'inottemperanza alla normativa indicata può determinare anche responsabilità di tipo personale per danno erariale. Occorre che l'Ente indichi le misure intraprese in merito all'adempimento di tale normativa.

L'incapacità di procedere ai pagamenti dovuti nei tempi prescritti costituisce una delle cause più frequenti di dissesto visto che, secondo l'art.244 del D.Lgs. 267/2000, si ha dissesto finanziario anche quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare "validamente" fronte. L'avverbio "validamente" utilizzato dall'art.244 citato deve intendersi riferito al rispetto dei limiti normativi previsti in materia con particolare riguardo, in via meramente esemplificativa, alle fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio, alle tipologie di debito riconoscibili, al numero massimo di annualità entro cui è consentito rateizzare le passività, alla capacità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte nei tempi e con le modalità contrattualmente e normativamente previsti. A tale conclusione si giunge anche nell'ipotesi in cui i debiti che l'ente non riesce a pagare nei tempi e modi previsti (anche a seguito di accordo con il creditore) corrispondono ad impegni di spesa regolarmente assunti.

Il Dirigente dell'ufficio ragioneria ha elencato una serie di richieste di pagamento "in parte già onorate", specificando che i debiti sono tutti provvisti di impegno:

- Enel Energia S.p.A. periodo 15.10.2009 - 03.05.2011 importo di euro 1.161.492,72 rateizzato e pagato; si chiede all'Ente di specificare se è stato pagato l'intero importo ed eventualmente indicare il numero di rate da rimanenti ed i relativi importi.
- VINTAGE FINANCE S.R.L. per cessione di credito per euro 1.383.449,05 effettuata da Enel Energia S.p.A. ed in corso di trattativa per rateizzazione; si chiede di comunicare lo stato della trattativa e le modalità di rateizzazione (numero ed importo di rate).
- Debito verso il Commissario emergenza rifiuti: euro 2.237.908,82 annualità 2006 e 2007 iscritti a ruolo e rateizzati con Equitalia S.p.A. in numero 72 rate con decorrenza 25.03.2010 in corso di pagamento; euro 2.941.809,95 annualità 2005-2008-2009 e I semestre 2010 rateizzato con la Regione Calabria ufficio del Commissario emergenza ambientale in numero 60 rate con decorrenza 01.01.2011 in corso di pagamento; si chiede di comunicare se l'Ente è in regola con la tempistica dei pagamenti.
- debito per € 440.285,68 per decreto ingiuntivo Factorit S.p.A., credito ceduto da Sibaritide S.p.A. per raccolta differenziata, in corso di trattativa per definizione; si chiede di comunicare lo stato della trattativa.

Oltre a quanto richiesto per ogni singolo debito, l'Ente dovrà indicare, in sede di misure correttive, le modalità di finanziamento di tali debiti.

Al riguardo, come attestato dall'elenco allegato al comunicato M.E.F. n.75 del 16 maggio 2013 (in www.mef.gov.it), risulta che il Comune di Rossano ha percepito l'anticipazione di liquidità (euro 6.805.289,58) prevista dall'art.1 del D.L. 35/2013 (successivamente convertito in legge). Si evidenzia che l'anticipazione attribuita al Comune (importo peraltro da restituire) risulta largamente inferiore all'importo dei residui passivi totali al 31.12.2012 (euro

54.635.760,46), all'importo dei residui passivi con oltre 5 anni di anzianità al 31.12.2012 (euro 14.676.391,48) e all'importo della anticipazione richiesta dallo stesso Comune (euro 10.311.631,41).

Si chiede di comunicare le attività intraprese dall'Ente a seguito della concessione di tale anticipazione di liquidità.

Tutto quanto indicato risulta rilevante sia ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 che dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

* * * * *

13. Organismi partecipati.

L'Ente possiede le seguenti partecipazioni:

- "Sibaritide S.p.a", in ordine alla quale si chiede di comunicare lo stato del procedimento di liquidazione.
- "Cosenza Acque S.p.a", in ordine alla quale si registra un risultato d'esercizio negativo, al 31.12.2011, di euro -12.560,00. In merito a tale partecipata non risulta la compilazione del prospetto di cui al punto 2.1, che va integrato.
- "Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Cosenza", in ordine al quale occorre indicare i dati relativi all'esercizio 2009. I dati del 2010 sono incompleti, avendo il revisore indicato solo il valore della produzione e l'utile di esercizio, e vanno pertanto integrati. Con particolare riferimento al numero del personale dipendente ed alla spesa del personale vanno indicati i dati per il 2009 e 2010, al fine di valutarne il trend anche con il 2011. Per il 2011 è necessario compilare i quadri concernenti eventuali crediti dell'organismo verso l'Ente e dell'Ente verso l'organismo, oltre che completare le informazioni richieste nel prospetto.
- "Consorzio dei comuni depressi della piana di Sibari Rossano-Corigliano". Anche in merito a tale partecipata si rileva l'incompletezza dei dati indicati al punto 2.1. In particolare totalmente assenti sono le informazioni richieste per l'esercizio 2011. Per il triennio 2009/2011 si chiede l'indicazione di tutti i dati richiesti, con particolare attenzione ad eventuali perdite d'esercizio, al numero del personale dipendente, alla spesa del personale e ad eventuali crediti dell'organismo verso l'Ente e dell'Ente verso l'organismo.

Non avendo provveduto in sede di controdeduzioni, l'Ente dovrà trasmettere, in sede di misure correttive, copia dell'ultima delibera adottata dal Comune in attuazione dell'art.3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007.

Si rammenta altresì quanto disposto dall'art.6, co.4, della legge 135/2012 in materia di verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate del quale si chiede di comunicare l'avvenuto adempimento in relazione al rendiconto 2012.

Si evidenzia in merito altresì la recente entrata in vigore dell'art.22 del D.Lgs. 33/2013.

* * * * *

14. Spesa per il personale.

Dall'esame dei dati del questionario, sembrerebbe rispettato l'obiettivo di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art.1, co.557, della legge 296/2006, atteso che la spesa del 2011 (euro 7.035.702,90) è inferiore alla spesa dell'esercizio 2010 (euro 7.058.708,17). Si segnala comunque che la spesa per l'esercizio 2011 risulta superiore alla spesa per l'esercizio 2009.

Come attestato dall'Organo di revisione, le componenti escluse dell'esercizio finanziario 2010 sono state rettificate rispetto a quelle esposte nel questionario concernente il rendiconto 2010, in quanto, in ottemperanza alla delibera di questa Sezione n.126 del 20 luglio 2012, sono state depurate dell'importo concernente il contributo regionale alle stabilizzazioni degli LSU (euro 72.000,00). La spesa rideterminata per l'esercizio 2010 (euro 7.058.708,17) risulta conseguentemente superiore a quella dell'esercizio 2009 (euro 7.033.620,35) e ciò determina, per il rendiconto 2010, il superamento del limite di cui al citato art.1, co.557, della legge 296/2006. Il superamento nel 2010 del limite previsto dalla legge, come attestato nel questionario relativo al rendiconto 2010, si è verificato in presenza di nuove assunzioni di personale avvenute nel corso del 2010.

Alla luce di quanto riportato sopra, ai sensi dell'art.1, co.557-ter, della legge 296/2006 (aggiunto dall'art.14, co.7, del D.L. 78/2010), l'ente non avrebbe potuto effettuare nuove assunzioni di qualsiasi tipo nell'esercizio 2011, mentre risulta aver effettuato nuove assunzioni e proroghe di contratti a tempo determinato. Non sono stati forniti chiarimenti sugli eventuali adempimenti conseguenti posti in essere, al riguardo, da parte dell'Ente. E' necessario altresì che sia specificata e comunicata a questa Sezione, in sede di controdeduzioni, l'importo di spesa del personale dell'esercizio 2011 attribuibile alle nuove assunzioni e alle proroghe dei contratti a tempo determinato.

Con riferimento alle nuove assunzioni effettuate nell'esercizio 2011, dalla relazione del revisore (pag. 31), risulta che l'Ente ha assunto n.2 dipendenti a tempo indeterminato a fronte di n.7 dimissioni. Al riguardo, si chiede, in sede di misure correttive, di dimostrare il rispetto della percentuale di cui all'art.14, co.9, del D.L. 78/2010 (che prevedeva, per il 2011, assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente) e di indicare la data di tali assunzioni. Risulta inoltre, sempre nel corso del 2011, l'assunzione di n.10 unità a tempo determinato, in ordine alle quali l'Ente dovrà comunicare la spesa sostenuta per l'esercizio in esame, nonché la spesa concernente le stesse finalità (contratti a tempo determinato) sostenuta nell'esercizio 2009, al fine di verificare il rispetto dell'art.9, co.28, del D.L. n.78/2010 e s.m.i.

Anche in considerazione del fatto che, nel corso del 2011, l'incidenza della spesa complessiva di personale in rapporto alla spesa corrente, pur non risultando particolarmente elevata, risulta maggiore rispetto all'analogo dato del 2010 (30,004% rispetto al 28,691%), si chiede di comunicare il corrispondente dato relativo all'esercizio 2012 e se l'ente, nel corso del

- 19. Verificare il rispetto, negli anni 2010 e 2011, della normativa in materia di assunzioni e spesa per il personale e adoperarsi per la riduzione della stessa;
- 20. Prestare la massima attenzione alla spesa relativa alla contrattazione integrativa;
- 21. Apportare le rettifiche necessarie al conto del patrimonio;
- 22. Rispettare le varie indicazioni elencate nella parte Diritto della presente delibera;
- 23. Trasmettere a questa Sezione i vari adempimenti adottati in relazione al D.L. 35/2013;
- 24. Trasmettere a questa Sezione tutti i dati e le informazioni indicate nella parte Diritto.

Gli atti e le misure correttive adottati dall'ente, i risultati conseguiti e comunque tutto quanto richiesto dalla presente deliberazione dovrà essere comunicato a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente atto. Le misure correttive saranno valutate, nel relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011.

Così deciso in Catanzaro nell'adunanza del giorno 13 giugno 2013.

* * * * *

IL MAGISTRATO RELATORE

(Dott. Cosmo SCIANCALEPORE)
Cosmo Sciancalepore

IL PRESIDENTE

(Dott. Roberto TABBITA)
Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il giorno 13 GIU. 2013

Il Direttore di Segreteria

(D.ssa Elena RUSSO)

Elena Russo



2012, ha proceduto a nuove assunzioni e a rinnovi o proroghe di contratti a tempo determinato.

Con riferimento alle componenti escluse, occorre che l'Ente fornisca chiarimenti in merito agli "oneri derivanti da rinnovi contrattuali" (euro 279.926,78), alla luce delle limitazioni previste dall'art.9, co.17, del D.L. 78/2010 e della deliberazione delle SS.RR. della Corte dei conti n.27/2011.

Si chiede, infine, di fornire chiarimenti in merito ai dati concernenti la spesa per il personale indicati nella relazione dell'Organo di Revisione al consuntivo 2012 (pag. 19), atteso che gli importi ivi indicati per l'esercizio 2011 (IRAP euro 437.692,91, componenti escluse euro 507.588,66, spesa assoggettata al limite euro 6.973.769,66) sono difformi a quelli risultati nel questionario 2011 in esame (IRAP euro 427.626,15, componenti escluse euro 435.588,66, spesa assoggettata al limite euro 7.035.702,90).

* * * * *

15. Contrattazione integrativa.

L'Organo di revisione ha attestato l'avvenuta costituzione del fondo per l'anno 2011. Con riferimento alla parte variabile (euro 40.941,69, come risulta nella relazione dell'Organo di revisione), l'Ente, non ha fornito risposta in sede istruttoria circa il servizio reso con riferimento alle voci "settore personale", "Ufficio Europa", "settore risorse e programmazione". Inoltre, non è stata fornita risposta, neanche in sede istruttoria, ai punti 7.1.5 e 7.1.6 del questionario 2011 relativi alle progressioni orizzontali per le quali si richiedono dettagliate informazioni.

* * * * *

16. Verifiche sul conto del patrimonio.

Il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente atteso che i crediti dell'attivo (euro 60.241.662,41) non trovano corrispondenza con il totale dei residui attivi rilevati dal conto del bilancio (euro 60.881.640,19). Inoltre i debiti di finanziamento (euro 21.073.424,64) non trovano corrispondenza con l'indebitamento totale di fine anno (euro 20.959.245,00). Si evidenzia, poi, il mancato inserimento del valore delle quote delle società partecipate nelle immobilizzazioni finanziarie.

L'Ente, è tenuto ad adottare misure consequenziali idonee a rimuovere le irregolarità esposte, evitando che si ripetano in futuro.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DELIBERA

Di accertare, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 e dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, tutte le irregolarità e/o criticità sopra indicate.

Ordina che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio del Comune di Rossano (CS) per l'inserimento del referto nell'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché, come descritto nella parte motiva, siano adottati gli atti e le misure correttive necessarie per:

1. Accertare le ragioni del mancato riscontro da parte del Sindaco e dell'Organo di revisione contabile alla richiesta istruttoria del 28 febbraio 2013 di questa Sezione.
2. Evitare il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale.
3. Verificare l'integrale adempimento di quanto disposto dall'art.16, co.26, del D.L. 138/2011 in relazione al rendiconto 2011.
4. Evitare il finanziamento di spese consolidate attraverso entrate di natura straordinaria;
5. Evitare squilibri di parte corrente;
6. Effettuare gli accertamenti in conformità all'art.179 del D.Lgs. 267/2000 e verificare che gli accertamenti corrispondenti ai residui attivi attualmente presenti in bilancio siano conformi alla norma indicata;
7. Segnalare alla competente Procura contabile la presenza di crediti prescritti tra i minori residui attivi riaccertati;
8. Risolvere i problemi di cassa, sia dal punto di vista della contabilizzazione, sia dal punto di vista del rispetto dei limiti di cui agli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000;
9. Chiarire dettagliatamente ogni questione indicata nella presente deliberazione (in particolare nei punti 6 e 7) in relazione alla anticipazione di tesoreria e ai fondi vincolati.
10. Osservare scrupolosamente quanto previsto dall'art.223, co.1, del D.Lgs. 267/2000 in materia di verifiche di cassa e della gestione del servizio di tesoreria;
11. Procedere a quanto richiesto nella parte Diritto con riferimento alle sanzioni per violazioni del codice della strada e al recupero della evasione tributaria;
12. Intensificare l'attività di riscossione delle entrate, per evitare l'ulteriore aumento dei residui attivi ed il continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria e ai fondi vincolati;
13. Riaccertare analiticamente tutti i residui attivi e passivi;
14. Procedere alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi mantenuti;
15. Verificare le cause della mancata liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti;
16. Evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio;
17. Rispettare la normativa in materia di tempestività dei pagamenti della P.A.;
18. Verificare il rispetto dell'art.3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007, i crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate e procedere agli adempimenti previsti dall'art.22 del D.Lgs. 33/2013;